



TABELLA DI SINTESI SULLA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE

A cura dell'Avv. Maurizio Argento

DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 (G.U. 220 DEL 21.09.2011)
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI RIDUZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 54 L. 692009

IN VIGORE DAL: 6-10-2011

PROCEDIMENTI RICONDOTTI AL RITO DEL LAVORO

(Regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile)

- l'opposizione a sanzione amministrativa – ordinanza ingiunzione ex art.22 L.689\1981 (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.6*);
- l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.7*);
- l'opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.8*);
- l'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.9*);
- i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy; (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.10*);
- le controversie agrarie (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.11*);
- l'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.12*);
- le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.13*);

NOTE DI CHIARIMENTO: Nelle superiori controversie non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile. (cfr art.2)

PROCEDIMENTI RICONDOTTI AL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE:

(Regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile)

- i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.14*);
- le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia (*cfr art.15*);
- i procedimenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.16*);
- i procedimenti in materia di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea o dei loro familiari (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.17*);
- i procedimenti in materia di allontanamento ed espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.18*);
- i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale (*cfr art.19*);
- i procedimenti di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari ed altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.20*);
- le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.21*);
- le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.22*);
- nelle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.23*);
- per le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.24*);
- i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.25*);
- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.26*);
- le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.27*);
- i procedimenti in materia di discriminazione: fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; per l'accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi; fondate su handicap, orientamento sessuale ed età; nei confronti di disabili (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.28*);
- le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.29*);
- le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.30*);

NOTE DI CHIARIMENTO: Nelle superiori controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il Presidente del collegio designa il giudice relatore. Il Presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Fermo quanto detto, quando è competente la Corte di Appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. (cfr Art.3)

PROCEDIMENTI RICONDOTTI AL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE:

(Regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile)

- i procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione del sesso (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.30*);
- le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.33*);
- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici (*Per le specifiche norme di procedura cfr art.33*);

MUTAMENTO DI RITO (ART.4)

Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle indicate dal decreto lgs n.150\2011, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del decreto in commento.

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA (ART.5)

Nei casi in cui il decreto Lgs n.150\2011 prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui sopra.

NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE (ART.36)

Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (6.11.2011).

Le norme abrogate o modificate dal decreto legislativo 150\2011 continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

PROSPETTO DI SINTESI

DEI CONTENUTI DEL DECRETO SULLA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE



Decreto Lgs. 1 settembre 2011, n. 150	CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI
IL PRIMO CAPO (ARTT. 1 – 5)	contiene le norme di carattere generale, con le quali vengono indicati gli articoli di ciascun rito applicabili ai procedimenti oggetto delle modifiche legislative, e vengono, altresì, dettate le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione a ciascun procedimento del rito effettivamente stabilito dalla legge, attraverso il recepimento e la rimodulazione della normativa in materia di mutamento del rito già contemplata dal codice di procedura civile
IL SECONDO CAPO (ARTT. 6 – 13)	Prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito del lavoro, previsto dagli articoli 413-441 del codice di procedura civile
IL TERZO CAPO (ARTT. 14 – 30)	Prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, previsto dagli articoli 702- <i>bis</i> -702- <i>quater</i> del codice di procedura civile
IL QUARTO CAPO (ARTT. 31 – 33)	Prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione, ovvero dagli articoli 163-310 e 323-408 del codice di procedura civile
IL QUINTO CAPO (ARTT. 34 – 36)	Disciplina tutte le numerose abrogazioni e le modificazioni delle singole leggi speciali che prevedevano i riti oggetto della semplificazione, nonché la disciplina transitoria necessaria per prevenire incertezze interpretative in merito all'ambito temporale di applicazione delle nuove norme



Documento liberamente tratto ed interpretato dalle disposizioni del
DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 in G.U. n.220 DEL 21.09.2011
Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni conseguente determinazione.
L'AUTORE NON RISPONDE IN ALCUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE OD IMPRECISSIONI.

Tabella elaborata il 24.09.2011 dall'Avv. Maurizio Argento